

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2281

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, CABRAS, CALVI  
e AZZARÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1990

### Norme per i collaboratori della giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, nella sua Relazione annuale al Parlamento, approvata il 20 dicembre 1989, ha affrontato, in un apposito capitolo, il problema dei collaboratori della giustizia (impropriamente detti «pentiti»). La necessità di una regolamentazione legislativa della materia è stata sollevata più volte, anche davanti alla Commissione parlamentare antimafia, da magistrati, dirigenti delle forze dell'ordine, esperti e studiosi. Anche il Governo ha annunciato la presentazione di un suo disegno di legge.

Abbiamo ritenuto nostro dovere presentare al Senato il seguente disegno di legge,

che riprende le indicazioni della Relazione annuale della Commissione parlamentare antimafia, e di chiederne la discussione insieme ad eventuali altri disegni di legge, in particolare a quello annunciato dal Governo.

È noto come e quanto il crimine organizzato abbia potuto estendere il suo potere anche grazie ad un clima omertoso che si è andato sviluppando nelle zone del Mezzogiorno, sia per il timore di ritorsioni in danno di testimoni ritenuti scomodi, sia per una sorta di contiguità culturale con il fenomeno mafioso.

È stato perciò di grande utilità il comportamento di taluni imputati di gravi reati associativi, i quali, dichiaratisi disposti a

collaborare con gli organi inquirenti, assunta la impropria qualifica di «pentiti», hanno riferito all'autorità giudiziaria dati importantissimi per ricostruire storie e volti di intere consorterie criminali.

Non vi è dubbio che tale condotta deve fermamente essere stimolata e tutelata dai pubblici poteri; lo Stato, come garantisce la facoltà dell'imputato di non rispondere alle domande del giudice, così ha l'obbligo di proteggere colui che intende collaborare e vuole dissociarsi dalla organizzazione criminale cui ha appartenuto, rivelando circostanze e fatti a sua conoscenza.

Il nuovo codice di procedura penale prevede la figura processuale dei collaboratori della giustizia e ne regola le dichiarazioni agli articoli 192, comma 3, (determinazione dei criteri di valutazione), 210 (esame e garanzie difensive di persone imputate in procedimenti connessi), 392, comma 1, lettera c), (incidente probatorio con esame di persona sottoposta alle indagini per fatti concernenti l'altrui responsabilità), 513, comma 2, (accompagnamento coattivo del dichiarante in dibattimento o lettura della sua deposizione). In questo processo fondato particolarmente, o esclusivamente, sulle acquisizioni probatorie della fase dibattimentale, fare a meno delle dichiarazioni di coloro che conoscono vicende della criminalità organizzata sarebbe assurdo.

Pertanto, pur non essendo opportuna una legislazione cosiddetta «premiale», vi è la necessità di creare le condizioni perchè imputati e testimoni, che hanno avuto una particolare collocazione nell'ambito della solidarietà criminale, siano interessati e vengano posti nella possibilità di dichiarare quanto a loro conoscenza senza correre pericoli per la incolumità loro e dei prossimi congiunti.

Occorre intervenire con misure legislative che siano riferimenti di salvaguardia e di sicurezza e, d'altro canto, evitino al massimo i rischi connessi alla discrezionalità, o all'arbitrio, nelle modalità di scelta ed attuazione delle misure di protezione, così rendendo impossibile quella che in passato è stata definita una «gestione confidenziale

dei pentiti» da parte degli organi investigativi o dei magistrati.

In linea con una prassi già sperimentata in altri Paesi, si ritiene che la legge debba prevedere l'istituzione di un organismo centrale di carattere amministrativo presieduto dal Ministro dell'interno, o da un sottosegretario da lui delegato, in modo da garantire una responsabilità politica della sua gestione, e composto da magistrati e da personale altamente specializzato dei Ministeri dell'interno e della difesa.

Questo organismo determina l'applicabilità del programma di protezione ai soggetti interessati, su segnalazione del pubblico ministero o delle forze di polizia ed assumendo le informazioni ed i dati necessari al riguardo; inoltre gestisce la esecuzione di tale programma in tutte le sue svariate modalità ed ha, tra l'altro, il compito di organizzare e coordinare il trasferimento in zone sicure delle persone da tutelare e di provvedere alla loro assistenza previa, se necessaria, la mutazione della relativa identità.

Quanto alla gestione giudiziaria dei comportamenti processuali posti in essere da tali collaboratori non si ritiene opportuno il ricorso alla previsione di attenuanti specifiche, bensì è sufficiente un intervento nella fase di esecuzione della pena incidendo, in senso favorevole al condannato, sui tempi della liberazione anticipata, della semilibertà e della liberazione condizionale. La competenza è del tribunale di sorveglianza, che adeguatamente può valutare la portata della dissociazione, l'entità e la effettività della collaborazione, può verificare il contenuto e gli esiti dei vari procedimenti penali in cui il condannato ha reso il suo contributo, può giudicare se, a tale condotta processuale, abbiano fatto seguito modalità di esecuzione della detenzione così lineari e consone al trattamento penitenziario da far ritenere già sussistente un reinserimento sociale del detenuto, ormai lontano da vincoli ed aggregazioni di natura mafiosa.

Evitando sconvolgimenti ordinamentali, deve essere prospettata a tutti gli imputati una disponibilità dello Stato di fronte ad un comportamento di seria collaborazione,

---

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

che salvaguardi comunque il rigore della risposta punitiva; la concessione dei benefici, invero, viene disposta in una fase successiva alla celebrazione del processo,

senza alcun rischio di condizionamenti emotivi e senza determinare alcuna violazione dei principi informativi dell'ordinamento penitenziario.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Benefici nella esecuzione della pena)*

1. A coloro che abbiano reso al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nel giudizio, dichiarazioni ritenute rilevanti ai fini delle prove per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale e agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, sono concessi, per i fatti commessi anteriormente alle dichiarazioni, benefici in materia di liberazione anticipata, semilibertà e liberazione condizionale di cui agli articoli 54 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituiti dagli articoli 18 e 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ed all'articolo 176 del codice penale.

2. La competenza a concedere i benefici di cui al comma 1 spetta al tribunale di sorveglianza.

3. Si applicano gli articoli 68 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

## Art. 2.

*(Istruttoria)*

1. Il tribunale di sorveglianza acquisisce l'indicazione del riconoscimento della effettività e rilevanza della collaborazione espressa dalle competenti autorità giudiziarie, valuta l'entità e l'efficacia del contributo del dichiarante anche in relazione ad altri processi a suo carico, verifica il contenuto e gli esiti dei procedimenti penali in cui tale contributo è stato reso, giudica se alla condotta di collaborazione abbia fatto seguito una esecuzione della pena tale da far ritenere sussistente un reinserimento sociale del detenuto ed un suo allontanamento da legami con organizzazioni criminali.

2. La valutazione e le determinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 ed al comma 1 del presente articolo possono intervenire anche nei confronti di colui il quale decide di collaborare successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna in suo danno.

3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 177 del codice penale, i benefici della semilibertà e della liberazione condizionale possono essere revocati, in corso di esecuzione della pena, qualora venga accertata, con sentenza passata in giudicato, la falsità delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

### Art. 3.

#### *(Liberazione anticipata)*

1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - *(Liberazione anticipata dei collaboratori della giustizia)* - 1. Al condannato a pena detentiva, la cui collaborazione è stata riconosciuta effettiva e rilevante dal tribunale di sorveglianza, previa valutazione di sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 54, è concessa una detrazione pari a complessivi giorni sessanta per ogni semestre di pena detentiva scontata».

### Art. 4.

#### *(Ammissione alla semilibertà)*

1. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis. - *(Ammissione alla semilibertà dei collaboratori della giustizia)* - 1. Il condannato, la cui collaborazione è stata riconosciuta effettiva e rilevante dal tribunale di sorveglianza, previa valutazione di sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 50, può essere ammesso al regime di

semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena.

2. Il condannato all'ergastolo, valutati sussistenti tutti i requisiti di cui al comma 1, può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno dodici anni di pena detentiva».

#### Art. 5.

##### *(Liberazione condizionale)*

1. Dopo l'articolo 176 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 176-bis. - *(Liberazione condizionale dei collaboratori della giustizia)* - Il condannato a pena detentiva, anche se recidivo, la cui collaborazione è stata riconosciuta effettiva e rilevante dal tribunale di sorveglianza, previa valutazione di sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 176, primo comma, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno ventiquattro mesi di reclusione, e comunque un terzo della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi gli otto anni».

#### Art. 6.

##### *(Commissione per la tutela dei collaboranti della giustizia)*

1. Nei confronti di coloro che, nel corso delle indagini preliminari e nel giudizio, abbiano reso al pubblico ministero o al giudice dichiarazioni ritenute rilevanti in ordine ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale e agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e si trovino per tale motivo esposti a grave pericolo, possono essere adottate idonee misure di protezione.

2. Tali misure possono essere estese anche ai prossimi congiunti ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale, nonché a qualsiasi altra persona che per altre ragioni risulti strettamente legata al dichiarante.

3. La decisione sull'applicabilità di un programma di protezione nonchè la gestione del programma medesimo sono di competenza di una Commissione centrale nazionale.

4. La Commissione è presieduta dal Ministro dell'interno, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composta da un magistrato appositamente designato dal Consiglio superiore della magistratura, da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato dal Ministro dell'interno, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e da un ufficiale della Guardia di finanza, designati dai rispettivi Comandi generali.

#### Art. 7.

##### *(Competenze ed istruttoria)*

1. La Commissione di cui all'articolo 6 esamina le segnalazioni del pubblico ministero, dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa o dell'autorità di polizia, che devono contenere elementi idonei a permettere di individuare l'effettività e la rilevanza della collaborazione, l'esposizione a grave pericolo del collaborante, l'eventuale esigenza della estensione della protezione ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.

2. L'istruttoria consiste nell'audizione del collaborante e delle persone cui potrebbe essere esteso il programma di protezione, nello svolgimento di indagini atte ad accertare l'esistenza del denunciato stato di pericolo, nell'esame di documentazione acquisita da organi di polizia o dall'autorità giudiziaria, con il consenso e l'autorizzazione di quest'ultima, nonchè in ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento degli scopi della Commissione.

#### Art. 8.

##### *(Programma di protezione)*

1. All'esito della istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, la Commissione di cui all'articolo 6 decide

con provvedimento motivato, compilando quindi, di intesa con il collaborante e le altre persone interessate, un atto munito delle seguenti indicazioni:

a) il contenuto del programma di protezione;

b) le conseguenze di natura civile, gli obblighi di legge cui dovrà ottemperare il collaborante, l'impegno di questi a non commettere reati o comunque infrazioni alle prescrizioni da egli stesso accettate;

c) la eventuale determinazione di nuove generalità o di una nuova residenza al collaborante o alle altre persone di cui all'articolo 6, comma 2;

d) la previsione di immediata cessazione del programma di protezione nel caso di violazione agli obblighi indicati, o di comportamenti che pongano in pericolo la incolumità del collaborante, o di collegamenti di questi con organizzazioni criminali, o del venir meno delle esigenze di protezione;

e) la nomina da parte del collaborante di persona che potrà rappresentare a tutti gli effetti di legge il collaborante stesso ed altre persone interessate dal programma.

2. A cura della Commissione copia del documento di cui al comma 1 viene trasmessa all'autorità giudiziaria interessata, al Ministro dell'interno ed all'autorità di polizia competente per il domicilio scelto dal collaborante.

3. Durante la istruttoria, in caso di necessità urgente ed improrogabile, possono essere emessi provvedimenti adeguati ad assicurare la immediata protezione del collaborante, salvo un ulteriore esame della posizione in sede di decisione.

#### Art. 9.

##### *(Revoca della misura di protezione)*

1. Nel caso di violazioni alle prescrizioni indicate nel documento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero quando il comportamento del collaborante si renda incompatibile con il proseguimento del programma di protezione, la Commissione di cui all'arti-



colo 6, di ufficio o su segnalazione di altra pubblica autorità, procede alla revoca delle misure di salvaguardia dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria interessata, al Ministro dell'interno ed alle autorità di polizia precedentemente informate.

Art. 10.

*(Rapporto con forze di polizia ed amministrazioni locali)*

1. Per l'esecuzione del programma di protezione, scelto ed articolato secondo le varie esigenze di tutela del collaborante e dei prossimi suoi congiunti, la Commissione di cui all'articolo 6 potrà utilizzare sia forze di polizia operanti sul territorio interessato, sia uffici di amministrazioni locali.

Art. 11.

*(Disposizioni di attuazione e coordinamento)*

1. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro delle finanze, verranno emanate disposizioni per l'attuazione della presente normativa e per il coordinamento dell'articolo 8, comma 1, lettera c), con l'attuale disciplina sugli ordinamenti dello stato civile e delle anagrafi della popolazione residente.